

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Fra le parti:

1. L'Azienda Ulss12 Veneziana, con sede legale in Via Don Tosatto, 147° Venezia Mestre, C.F./Partita Iva 02798850273, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giuseppe Dal Ben nato a Oderzo (Tv) il 20/09/1953, codice fiscale DLB GPP 56P20 F999. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda;

e

2. La società Venezia Sanità S.r.l., con sede legale in Via Torino 151/A a Venezia Mestre, via C.F./P.IVA: 03334310277, rappresentata ai fini del presente contratto dal suo Legale Rappresentante, Ing. Girolamo Strano, nato a Giarre (CT) il 10/10/1952, codice fiscale: STRLGM52R10E017F,";

Premesso che:

Con deliberazione n. 2007 del 16/10/2013, l'Azienda Ulss12 Veneziana aveva definito di proseguire per un ulteriore triennio con la Società partecipata Venezia Sanità s.r.l. una serie di attività istituzionali allo scopo di garantire, trattandosi di attività strategiche per l'Azienda, il corretto andamento dell'azione amministrativa.

Inoltre con deliberazione n. 3556 del 23/12/2015 era stata stabilita anche la prosecuzione della gestione, da parte della suddetta Società, del coordinamento della centrale operativa dei trasporti secondari.

Va evidenziato altresì che l'Azienda, in attuazione di quanto previsto dall'art.3, comma 3 della L.R.24/2014 recante "Norme in materia di società partecipate da enti regionali", aveva comunque avviato tempestivamente, anche in ottemperanza alle successive disposizioni di attuazione emanate dalla Regione Veneto, tutte le procedure finalizzate alla dismissione della suddetta società.

Pertanto, acquisita la perizia di stima del ramo d'azienda Carlo Steeb (Centro di Servizi per anziani non autosufficienti), nonché le valutazioni richieste all'Agenzia delle Entrate degli altri cespiti immobiliari di proprietà della Società partecipata, (tra cui l'immobile TerraglioUno, sede legale e dei servizi amministrativi dell'Azienda Ulss, nonché altri 23 immobili ad uso commerciale), si è potuto procedere alla cessione in affitto del primo, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, e alla operazione di estromissione dell'immobile TerraglioUno già avvenuta

lo scorso 28 settembre nel rispetto delle norme che prevedevano la scadenza del 30 settembre per poter fruire di notevoli agevolazioni fiscali. Queste azioni rendono più probabile il successo dell'asta pubblica per la alienazione della società, che è possibile avviare solo ora.

Su questo percorso già tracciato dall'Azienda, si è inserita l'esigenza di rinnovare i rapporti di gestione già in essere con Venezia Sanità, ed elencati in premessa, con Delibera n. 2631 del 19 ottobre 2016, scelta quanto mai opportuna soprattutto in vista della preordinata alienazione della partecipazione, in relazione alla necessità di salvaguardarne il valore e visto l'obiettivo da perseguire di assicurare l'ottimizzazione della risorsa costituita dal cespite.

A questo proposito va anche evidenziato che nella fattispecie, trattandosi di società interamente partecipata, non trova applicazione il nuovo codice dei contratti di cui al D.Lvo 50/2016 in quanto sussistono tutte le condizioni di cui all'art. 5, comma 1 che, appunto, ne escludono la applicabilità ovvero :

- 1) controllo analogo;
- 2) oltre l'80% delle attività della società controllata è effettuata nello svolgimento di compiti affidati dalla amministrazione aggiudicatrice controllante;
- 3) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Tanto premesso tenuto conto anche della esigenza di tutela del patrimonio aziendale l'Azienda ha è ritenuto opportuno proporre che tutte le attività gestite da Venezia Sanità s.r.l. di cui alle succitate deliberazioni, siano rinnovate per un periodo di tre anni con scadenza al 31/12/2019.

Si conviene quanto segue:

Art. 1) Premesse



Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2) Oggetto del contratto

Venezia Sanità S.r.l. si impegna a fornire i seguenti servizi all'Azienda Ulss 12 Veneziana:

a) Gestione del patrimonio immobiliare

- predisposizione dei contratti di locazione e relativi contatti con i conduttori;
- incasso e contabilizzazione dei canoni di locazione in nome e per conto dell'Azienda Ulss 12 Veneziana;
- pagamento delle spese condominiali ordinarie in nome e per conto dell'Azienda Ulss

12 Veneziana;

- aggiornamento di un database contenente tutte le informazioni relative agli immobili;
- tenuta e contabilizzazione dei fitti passivi;
- aggiornamento dei dati relativi all'UNICO, IMU e TASI del patrimonio disponibile in accordo e con la responsabilità degli Uffici competenti dell'Azienda Ulss 12 Veneziana;

b) *Gestione dell'attività di inventario:*

- Coordinamento e gestione dell'attività di inventario fermo restante la parte operativa presso i beni mobili a carico dell'Azienda Ulss 12 Veneziana;

c) *Gestione segreteria attività di formazione e statistiche:*

- Servizi di supporto organizzativo e logistico e di segreteria;
- Servizio di segreteria elaborazione documenti e statistiche a supporto delle decisioni strategiche;

d) *Gestione del coordinamento della centrale operativa dei trasporti secondari.*

- Coordinamento dei mezzi adibiti al trasporto secondario e delle richieste di trasporti;
- Verifica ottimizzazione dell'uso dei mezzi adibiti a trasporto secondario;
- Analisi dei dati di richiesta di trasporto secondario proposto dai Distretti Socio Sanitari e dagli ospedali;
- Proposte di ottimizzazione e di programmazione del Servizio per la direzione strategica e del Direttore C.O. 118;

e) Servizi movimentazione merci e campioni biologici Mestre e Territorio, eseguiti tramite un operatore.


Oltre ad altre attività saltuarie di supporto informatico e di supporto amministrativo.

Art. 3) Durata del contratto e obbligazioni

Il presente contratto ha durata fino al 31/12/2019.

Art. 5) Corrispettivo delle prestazioni

Le parti convengono, quale corrispettivo dei servizi per il triennio di cui al precedente art. 2 la seguente quota di 1.552.400,00 euro IVA esclusa da liquidarsi bimestralmente.



Responsabile per il Procedimento per l'ULSS 12 Veneziana, dott.ssa Laura Esposito.
Direttore dell'Esecuzione per ULSS 12 Veneziana, dott. Andrea Franco.

Eventuali modifiche/integrazioni dei termini e delle condizioni del presente contratto dovranno essere sempre sottoscritte dalle parti.

Art. 8) Privacy e riservatezza

L'Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nella persona del Direttore Generale, quale rappresentante legale, **considerato che:**

- con il presente contratto è stato affidato a Venezia Sanità S.r.l. l'incarico di svolgere attività per conto dell'Azienda Ulss 12 veneziana come da delibera n.2631 del 19 ottobre 2016;
- Venezia Sanità S.r.l. tratterà, per conto ed in nome dell'Azienda Ulss 12 veneziana, i dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività contrattualmente definita;
- si rende necessaria una corretta gestione degli adempimenti relativi alla tutela della privacy, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali, di seguito Codice);
- il Codice consente di designare come Responsabili del trattamento soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;

NOMINA

L'ing. Girolamo Strano, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante di Venezia Sanità S.r.l., ai sensi dell'art. 29 del Codice, **RESPONSABILE ESTERNO** del trattamento dei dati personali, per quanto sia necessario alla corretta esecuzione delle prestazioni dedotte.




L'ing. Girolamo Strano


- accetta la nomina;
- si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni del Codice, del Regolamento aziendale ed alle disposizioni impartite dal Titolare;
- dichiara di avere ricevuto ed esaminato i compiti e le istruzioni che seguono.

Specificazione dei compiti affidati ai Responsabili e relative istruzioni

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, deve:

- verificare che i trattamenti dei dati personali siano effettuati, nell'ambito della propria organizzazione, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 11 del Codice, anche attraverso controlli periodici (in particolare, i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i dati



devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati);

- consentire i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo che condiziona la presente nomina;
- non comunicare e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- valutare e adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, ai sensi della parte I, titolo V del Codice, per i trattamenti di propria competenza, al fine di custodire e controllare i dati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare le misure di sicurezza minime ai sensi del capo II del medesimo titolo e dell'allegato B al Codice (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza): le misure di protezione sono differenziate a seconda degli strumenti utilizzati per il trattamento (automatizzati oppure no) e della natura dei dati trattati;
- aggiornare le misure minime a seguito di adeguamento normativo;
- individuare, quali Incaricati del trattamento, i soggetti che, a vario titolo, siano preposti allo svolgimento di operazioni di trattamento e dare loro istruzioni scritte, ai sensi degli articoli 30 comma 2 del Codice;
- fornire, qualora sia previsto nell'oggetto del contratto, le informative agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- verificare i procedimenti di rettifica dei dati: l'interessato al trattamento dei dati personali può esercitare il diritto di accesso alle sue informazioni (ai sensi dell'art. 7 e seguenti del Codice) e può chiedere l'aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- provvedere alla cancellazione o alla trasformazione dei dati in forma anonima quando vi sia una richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 e seguenti, solo dopo aver comunicato la circostanza al titolare ed essere stato autorizzato;
- dare pronto riscontro all'interessato che eserciti i diritti ex art. 7 e seguenti del Codice.

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, all'accordo in corso di esecuzione tra l'Azienda U.L.S.S.12 Veneziana e l'Ing. Girolamo Strano, in qualità di Amministratore Unico di Venezia Sanità S.r.l., e si intenderà revocata di diritto alla scadenza del rapporto o alla

risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 9) Risoluzione del contratto e clausola penale

L'Azienda Ulss12 Veneziana, in caso di inadempimento di Venezia Sanità S.r.l. agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante posta elettronica certificata (PEC), un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

L'Azienda Ulss12 Veneziana, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla Venezia Sanità S.r.l. da effettuarsi a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- b. nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- c. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore;
- d. in casi di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda Ulss12 Veneziana il diritto di affidare a terzi i servizi, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ulss12 Veneziana rispetto a quelle previste dal contratto risolto oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.

Art. 10) Spese

Le spese per l'eventuale registrazione del presente atto rimangono a carico della parte che dovesse ravvisarne la necessità

Art. 11) Soluzione delle controversie – Clausola compromissoria

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la società Venezia Sanità S.r.l e l'Azienda Ulss12 Veneziana, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

11

Il presente contratto viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna parte contraente.

20-10-2016

Ulss 12 Veneziana
Dott. Giuseppe Dal Ben
Direttore Generale

Venezia Sanità S.r.l.

Ing. Girolamo Strano
Amministratore Unico

